

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	125
Data di Arrivo		Data di Partenza	15/01/2013
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Sig.ri Consiglieri Nazionali
Pec mail	
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	1	2013	AS	sb

Oggetto:	<b>DI. 1 del 24 gennaio 2012 art. 9 – Attività di Opinamento parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine Territoriale.</b>
----------	--

Il DI 24 gennaio 2012 n.1 all'art 9 comma 1 abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico nonché al comma 5 anche tutte le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

**Tali disposizioni normative non fanno venir meno il potere dei consigli dell'ordine di esprimersi sulla congruità delle parcelle.**

Tale assunto trova ricetto nell'Ordinamento professionale che, all'art. 13 tra le attribuzioni del consiglio dell'ordine, specifica che esso:

- f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
- l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

Del resto anche il Codice di procedura civile all'art 636 prevede che la domanda al giudice per l'ingiunzione coattiva di pagamento di onorari sia accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale (ossia l'ordine professionale) specificando pure che: Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Ovviamente il venir meno dell'obbligatorietà delle tariffe fa perdere significato al secondo comma dell'art. 636 cpc accrescendo nel contempo la valenza del primo ed aumentando pure la responsabilità dell'Ordine chiamato a opinare (cioè, esprimere parere nel merito dell'onorario) la parcella .

Il parere di liquidazione è emesso nell'esercizio di un potere riconosciuto in via esclusiva dalla legge come espressione di potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse, esercitate nell'interesse della categoria e dei singoli appartenenti, nonché a tutela dello stesso cliente del professionista, e consiste in una valutazione tecnica da parte di un'autorità istituzionalmente competente a tale adempimento (In tal senso TAR Lombardia con decisione del 6 giugno 1984, n.

138).

Tale parere - del quale ai sensi dell'art. 636 c.p.c. il professionista deve munirsi al fine di chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. ed al quale il giudice a tal fine è tenuto ad uniformarsi - non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito esposto alla tariffa professionale "essendo esso, anche dal punto di vista logico e semantico, espressione di un motivato giudizio critico e non di una mera operazione contabile". Detto parere "corrisponde ad una funzione istituzionale dell'organo professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti degli stessi clienti, ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati all'obiettiva importanza dell'opera professionale" (nel sensi suddetti sentenza Corte Cassazione 29 ottobre 1992, n. 11765).

Si tratta di conseguenza di un'attività esterna che si conclude con la formazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo autoritativo - emesso nell'esercizio di un potere riconosciuto in via esclusiva dalla legge come espressione di potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse - che modifica la situazione giuridica precedente avendo effetti costitutivi per il richiedente (consentendogli di promuovere la procedura monitoria ex artt. 633 e 636 c.p.c.) e quindi impugnabile avanti al giudice amministrativo (Corte Cassazione 12 marzo 2008, n. 6534).

A questo punto, fermo restando che l'utilizzo delle abrogate tariffe può essere ancora utilizzato per il solo opinamento di parcelle riferite a lavori svolti (e conclusi) prima dell'entrata in vigore del DL 1 ( 24 gennaio 2012), lo stesso decreto prevedeva al comma 3 dell'art 9 che le tariffe fossero ancora applicate, ma solo limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dal comma 2 art 9 DL 24 gennaio 2012 n. 1.

Il ministero della Giustizia ha provveduto a pubblicare sulla GU n. 195 del 22 agosto 2012 il Decreto 20 luglio 2012 , n. 140 ed i relativi allegati riguardanti il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Tali parametri sono utilizzati dall'organo giurisdizionale siccome previsto dall'art. 1 co 1 del suddetto decreto che recita : " L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto."

Il preventivo redatto preferenzialmente in forma scritta deve pertanto diventare usuale prassi operativa così come stabilito dal DL 24 gennaio 2012 n. 1 che stabilisce espressamente :

"Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni

*provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi."*

Si fa altresì notare che qualora esista un mandato scritto con corrispettivo determinato, il recupero del credito può avvenire anche sulla base dei presupposti di cui al n. 1), comma 1 dell'art 633 cod. proc. civ., laddove è prevista la pronuncia di ingiunzione di pagamento se il diritto è fatto valere da prova scritta. In tale ipotesi, non ricorrendo le condizioni di cui al citato art. 636 cod. proc. civ., verrebbe di fatto ad essere superata la necessità del rilascio del parere di liquidazione.

Tra l'altro il Decreto 20 luglio 2012, n. 140 prevede che l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

Ciononostante qualora il consiglio dell'Ordine sia ancora chiamato ad opinare una parcella si ritiene siano tuttora valide le norme generali di comportamento richiamate agli art. 19, 22 e 23 del DM 232/91 in quanto l'abrogazione intervenuta riguarda solamente le tariffe e la loro applicazione per la determinazione del corrispettivo.

In particolare va ribadito che mantengono inalterato il loro valore le seguenti norme generali di comportamento:

*"La revisione per la liquidazione delle specifiche può essere richiesta al Consiglio dell'Ordine tanto dal professionista quanto dal committente.*

*La domanda scritta deve essere accompagnata: dalle specifiche da liquidare, in doppio originale; di cui una rimane agli atti nell'archivio del Consiglio dell'Ordine; dai documenti necessari a far valutare le prestazioni fornite dal professionista; dai chiarimenti che possono valere a meglio determinare gli onorari e diritti accessori.*

*Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può nominare una Commissione di tre membri scelti fra gli iscritti all'Albo, per esaminare ed esprimere un parere sulla liquidazione della parcella.*

*Il parere della Commissione non è vincolante.*

*Il Presidente del Consiglio dell'Ordine notifica al richiedente, specificandolo in calce alla parcella, il risultato della revisione.*

Il contenuto della specifica si può uniformare a quanto già previsto dall'art 19 DM 232/91 ossia:

- a) *l' intestazione del professionista con codice fiscale, partita I.V.A. e quanto altro richiesto dalla legge;*
- b) *specie e data dell'incarico;*
- c) *clausole ed accordi intercorsi tra il professionista ed il committente;*
- d) *la nota dei diritti fissi, delle spese sostenute per sé e per i collaboratori e per il personale ausiliario, salvo quanto dispone il 2° comma dell'art. 8;*
- e) *la nota delle competenze dovute per sé e per i collaboratori;*
- f) *gli acconti ricevuti;*
- g) *il timbro professionale in calce.*

Infine si ritiene valida ancora l'applicazione della percentuale di compenso per la revisione spettante all'Ordine già definita dall'art 23 DM 232/91 per la diversa natura del soggetto percipiente. L'ordinamento professionale la definisce infatti come tassa per il parere sulla liquidazione degli onorari. Tassa ha il significato di compenso obbligatorio corrisposto allo Stato od a altro ente pubblico come controprestazione di un servizio specifico cosa ben diversa dalle tariffe ossia il prezzo stabilito per il compenso di prestazione professionale che può andare a beneficio di soggetti diversi e che, nel caso dei professionisti in quanto soggetti privati, sono state abrogate dal DI 24 gennaio 2012 n.1 all'art 9.

Il professionista, nel formulare la richiesta di liquidazione della parcella, deve, pertanto, fornire al Consiglio dell'Ordine una descrizione dettagliata ed esauriente della prestazione svolta, delle circostanze in cui la stessa è stata resa, dell'importanza delle questioni trattate, nonché del risultato conseguito. Si pone l'accento sulla importanza di tale relazione scritta, in quanto unico documento di cui potrà disporre il Consiglio dell'Ordine per valutare la corretta impostazione della parcella predisposta. Solo avendo a disposizione una dettagliata ed esaustiva descrizione della attività svolta, l'Ordine sarà posto in grado di verificare la corrispondenza della medesima agli interessi del cliente facendo riferimento a parametri ulteriori, desumibili dalla stessa lettera dell'art. 9, quali il criterio dell'importanza e della complessità dell'opera (canoni ricavabili dal comma 4 dell'art. 9), all'adeguatezza del compenso anche alla luce dei precetti costituzionali (in particolare art. 36 Cost.), al più generale principio di ragionevolezza, come anche ai principi generali in tema di interpretazione del contratto.

Va ribadito che successivamente all'abrogazione delle tariffe, **il Consiglio dell'ordine ha la discrezionalità di fare riferimento ai parametri ministeriali pur non essendo a ciò obbligato.**

Tale conclusione è avvalorata, in particolare, dalla circostanza che il potere di opinamento è strettamente collegato alla liquidazione giudiziale del compenso (cfr. artt. 2233 c.c., 636 c.p.c.) ed è dunque ragionevole ipotizzare che Consiglio dell'Ordine ed organo giurisdizionale facciano riferimento, almeno in parte, ai medesimi parametri di giudizio.

I nuovi "parametri", infatti, operano unicamente in via sussidiaria – e non vincolante - per il caso di mancato accordo tra le parti (cfr. art. 1, commi 1 e 7, D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 recante i parametri): la concorde volontà delle parti in ordine alla determinazione del compenso o di parte di esso deve ritenersi pertanto sempre prevalente rispetto ai parametri, ove espressa o desumibile secondo i consueti canoni interpretativi (artt. 1362 ss. c.c.).

**L'ordinamento professionale attribuisce al Consiglio dell'ordine anche la facoltà di tentare la conciliazione in caso di controversie.** L'art 30 DPR 350/81 prevede espressamente che: *Il consiglio dell'ordine, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali svolte dagli iscritti, ha la facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.*

Tale procedura appare in linea con quella successivamente definita dal Codice del consumo ( D.lgs 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche ed integrazioni) il cui Art. 27-ter recita:

**1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27 (ossia il ricorso all'Autorità garante), possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o**

*l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.*

*2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.*

*3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.*

Rimane ben chiaro che l'organismo di autodisciplina del professionista è identificabile con l'ordine professionale cui è demandata la vigilanza della legge professionale e l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dell'iscritto che nell'esercizio della professione si renda colpevole di abusi o mancanze che, in base al codice del consumo, siano riconducibili a pratiche commerciali o professionali scorrette.

Distinti saluti

F.to Il Presidente  
Andrea Sisti, dottore agronomo

